Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 3 luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 aprile 1937-XV, n. 961.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i Consorzi volontari di produzione o di vendita.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 1296, recante norme circa i Consorzi volontari di produzione o di vendita, con le seguenti aggiunte e modificazioni:

Al 1° e 2° comma dell'articolo 1 sono sostituiti i seguenti:

« I Consorzi volontari, comunque denominati o costituiti, i quali abbiano per oggetto la disciplina della produzione o della vendita fra gli esercenti di uno stesso ramo, o di rami fra loro connessi, di attività economica — ivi compresi i Consorzi che raggruppano aziende produttrici di servizi — oltre alle comunicazioni prescritte nel primo comma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1932, n. 834, sono tenuti a trasmettere annualmente alla Segreteria delle Corporazioni competenti copia dei loro bilanci, accompagnata da una relazione sull'attività svolta dal Consorzio con l'indicazione di tutti gli elementi (quali listini di prezzi, quantitativi di merce venduta, quote di produzione in relazione alla potenzialità degli impianti) necessari per una completa valutazione dell'azione esercitata dal Consorzio per il conseguimento dei suoi fini.

« Le Corporazioni possono, attraverso le Amministrazioni statali, alla cui vigilanza i Consorzi sono soggetti, chiedere ai Consorzi stessi o alle aziende consorziate, tutti quegli ulteriori dati tecnici od economici riferentisi all'andamento delle aziende nei rapporti di queste con i Consorzi ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai Consorzi la cui attività, a giudizio del Ministro per le corporazioni, non influisca sulla situazione della produzione o del mercato nazionale.

« Esse non modificano le norme in vigore circa i poteri di vigilanza e di controllo che spettano alle diverse Amministrazioni dello Stato sui singoli Consorzi ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — ROSSONI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 22 aprile 1937-XV, n. 962.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689, concernente il coordinamento delle attività degli Istituti ed Enti operanti nel campo della produzione nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 maggio 1936-XIV, n. 1689, concernente il coordinamento delle attività degli Istituti ed Enti operanti nel campo della produzione nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — ROSSONI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 29 maggio 1937-XV, n. 963.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modificazioni alla legge 14 giugno 1934 XII, n. 1015, relativa alla istituzione della Cassa ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 245, riguardante modificazioni alla legge 14 giugno 1934-XII, n. 1015, relativa alla Cassa ufficiali della Regia marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 964.

Modificazioni alla legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, concernente la Milizia portuaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È abrogato l'ultimo capoverso dell'art. 1, sub. 8, della legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337.

Art. 2.

L'art. 7 della legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 7. — L'ammissione degli ufficiali nella Milizia portuaria sarà effettuata col grado di sottocapomanipolo, mediante concorso, con le norme e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per le comunicazioni, da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze.

« Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, i sottocapimanipolo così reclutati debbono compiere con esito favorevole un periodo di esperimento di mesi dodici.

« La permanenza minima nel grado di sottocapomanipolo è stabilita in anni due per gli ufficiali reclutati mediante concorso, ed in anni quattro per quelli provenienti dai marescialli.

« L'avanzamento nel servizio permanente, per questi ultimi, è limitato al grado di centurione.

« Gli ufficiali rivestenti il grado di sottocapomanipolo rientrano nel numero di posti previsto in organico pel grado di capomanipolo ».

Art. 3.

Il maestro direttore di banda rivestirà il grado di sottocapomanipolo e non potrà conseguire avanzamento al grado superiore.

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

L'attuale maestro direttore di banda conserverà « ad personam » il grado di capomanipolo per il tempo in cui resterà in servizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 965.
Ricostituzione di sedici Comuni in provincia di Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono ricostituiti in provincia di Cosenza, nei limiti delle circoscrizioni preesistenti, i seguenti Comuni:

Marzi e Santo Stefano di Rogliano, aggregati con R. decreto 15 gennaio 1928-VI, n. 87, al comune di Rogliano;

Carpanzano e Pedivigliano, aggregati con R. decreto 19 gennaio 1928-VI, n. 106, al comune di Scigliano;

San Benedetto Ullano e San Vincenzo La Costa, aggregati con R. decreto 22 marzo 1928-VI, n. 814, al comune di Montalto Uffugo;

San Pietro in Amantea, aggregato con R. decreto 9 aprile 1928-VI, n. 864, al comune di Amantea;

Longobardi, aggregato con R. decreto 9 aprile 1928-VI, n. 870, al comune di Fiumefreddo Bruzio;

Spezzano Piccolo, aggregato con R. decreto 9 aprile 1928-VI, n. 872, al comune di Spezzano della Sila;

Serra d'Aiello, aggregato con R. decreto 9 aprile 1928-VI, n. 873, al comune di Aiello Calabro;

Altilia e Belsito, aggregati con R. decreto 15 aprile 1928-VI, n. 886, al comune di Malito;

Crosia, aggregato con R. decreto 26 aprile 1928-VI, numero 1087, al comune di Calopezzati;

Cervicati, aggregato con R. decreto 31 marzo 1928-VI, n. 1506, al comune di San Marco Argentano;

Tortora, riunito col comune di Aieta, in forza del R. decreto 29 marzo 1928-VI, n. 813, nell'unico comune di Praia a Mare.

È inoltre ricostituito il comune di Aieta, dalla cui preesistente circoscrizione resta però esclusa la frazione Praia a Mare, che viene eretta in Comune distinto. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sarà determinato il confine fra i due Comuni.

Art. 2.

Gli organici del personale per i Comuni ricostituiti saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

A coprire i posti d'organico sarà, per quanto possibile, assunto, per chiamata, personale in servizio presso i Comuni dai quali vengono staccati quelli ricostituiti.

In caso di contestazione deciderà il prefetto, contro il cui provvedimento è ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 3.

Il prefetto, intesa la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni ricostituiti con la presente legge e quelli cui erano precedentemente aggregati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1937-XV, n. 966.
Aumento dell'organico degli appuntati dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il Regio esercito, approvato con R. decreto 31 dicembre 1928-VII, n. 3458, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 giugno 1930-VIII, n. 983, che approva il regolamento al testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi, le paghe giornaliere e gli assegni fissi per il Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1430, concernente modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei carabinieri Reali, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929-VIII, n. 2294;

Visto il R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2048, concernente riduzione del premio di arruolamento nell'Arma dei carabinieri Reali e nel Corpo degli agenti di P. S., convertito in legge con la legge 4 aprile 1935-XIII, n. 602;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'organico degli appuntati dell'Arma dei carabinieri Reali in servizio effettivo è aumentato di mille posti e di altrettanti posti è diminuito l'organico dei carabinieri Reali.

Art. 2.

Il premio di arruolamento di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2048, per coloro che ottengono la nomina a carabiniere effettivo o l'ammissione nell'Arma in qualità di carabiniere effettivo, oppure siano reclutati nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, è ridotto a L. 300.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 162. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 giugno 1937-XV, n. 967.
Radiazione della Regia nave sussidiaria « Gianicolo » dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e sue successive modificazioni;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave sussidiaria « Gianicolo » è radiata dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 23 aprile 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 386, foglio 163. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 aprile 1937-XV, n. 968.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della SS.ma Annunziata in Spaccaforno (Ragusa).

N. 968. R. decreto 3 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita della SS.ma Annunziata in Spaccaforno (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 aprile 1937-XV, n. 969.
Dichiarazione formale dei fini di n. 13 Confraternite della provincia di Pesaro.

N. 969. R. decreto 8 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Pesaro:

1. Confraternite riunite del SS.mo Sacramento e Rosario, in Serra Sant'Abbondio di Frontone Serra.
2. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Mondavio.
3. Confraternite riunite del SS.mo Sacramento e Rosario, in Farneto di Montelabbate.
4. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Orciano di Pesaro.
5. Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Montebello di Orciano di Pesaro.
6. Confraternita del SS.mo Rosario, in Montevecchio di Pergola.
7. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Montevecchio di Pergola.
8. Confraternita della Beata Vergine del Carmine, in Tomba di Pesaro.
9. Confraternita della Misericordia, in Tomba di Pesaro.
10. Confraternita del SS.mo Sacramento, in Tomba di Pesaro.
11. Confraternita del SS.mo Rosario, in Tomba di Pesaro.
12. Confraternita di S. Caterina e del Preziosissimo Sangue di N. S. Gesù Cristo, in Urbania.
13. Confraternita del SS.mo Rosario, in Candigliano di Urbania.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 8 aprile 1937-XV, n. 970.
Dichiarazione formale dei fini di n. 5 Confraternite della provincia di Bologna.

N. 970. R. decreto 8 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite della Beata Vergine della Mercede in Bologna del SS.mo Sacramento in Castiglione dei Pepoli, di S. Rocco in S. Martino in Argine, del SS.mo Sacramento in Tossignano, e del SS.mo Sacramento e Rosario in Borgo di Tossignano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. 971.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco in Monsampietrangeli (Ascoli Piceno).

N. 971. R. decreto 19 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco in Monsampietrangeli (Ascoli Piceno).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1937-XV.

Approvazione di alcune nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda dell'Istituto nazionale delle assicurazioni intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana;
Vista la relazione tecnica, le basi demografiche e finanziarie adottate per il calcolo dei premi puri, dei premi lordi e delle riserve matematiche;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe da adottarsi per l'assicurazione dei dipendenti militari e civili dello Stato, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni:

a) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio mensile, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, per intero o per metà, a seconda che la morte avvenga entro o dopo un determinato periodo di tempo con facoltà dell'assicurato di trasformare, nel corso del contratto, la stessa assicurazione in altra a forma mista;

b) Tariffa relativa all'assicurazione, a premio mensile, di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo e con la restituzione alla scadenza dei premi pagati se a tale epoca l'assicurato è in vita.

Roma, addì 21 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(2116)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1937-XV.

Dichiarazione di pubblico interesse dell'aumento di capitale della « Società elettrica Val di Susa ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1809;
Vista l'istanza presentata dalla Società elettrica Val di Susa, anonima con sede in Torino, la quale espone un progetto di aumento del suo capitale sociale da L. 580.500 a L. 28.000.000 mediante emissione di nuove azioni;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È riconosciuto rispondente a ragioni di pubblico interesse l'aumento del capitale sociale della Società elettrica Val di Susa da L. 580.500 a L. 28.000.000, rendendosi così applicabili alle deliberazioni che a questo scopo saranno adottate dall'assemblea dei soci le disposizioni del R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, purchè siano osservate le condizioni ivi stabilite.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(2143)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1937-XV.

Dichiarazione di pubblico interesse della concentrazione di aziende della « Società nazionale del Grammofono » nella « Società fonografica Columbia ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 15 maggio 1930, n. 678, il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n 380, il R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1809, e la legge 3 giugno 1935, n. 873;
Vista l'istanza presentata dalla Società fonografica Columbia con la quale espone un progetto di concentrazione dell'azienda della Società nazionale del Grammofono in essa Società Columbia e di aumento del proprio capitale da L. 1.000.000 a L. 7.000.000 mediante emissione di nuove azioni;
Ritenuto che il progetto risponde a necessità di pubblico interesse;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarato di pubblico interesse il progetto di concentrazione dell'azienda della Società nazionale del Grammofono (Voce del Padrone) nella Società fonografica Columbia con sede in Milano, e l'aumento del capitale sociale di quest'ultima da lire un milione a lire sette milioni, rendendosi così applicabili, in quanto occorra, alle deliberazioni sociali, che per l'effettuazione della concentrazione saranno adottate, le disposizioni dei Regi decreti-legge 13 novembre 1931, n. 1434, e 18 maggio 1933, n. 591 e le altre ivi richiamate, purchè in aggiunta alle pubblicazioni stabilite dal Codice di commercio l'annunzio delle deliberazioni stesse sia pubblicato nel giornale *Il Popolo d'Italia* di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(2144)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1937-XV.

Approvazione ed esecutorietà del ruolo suppletivo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi per le case popolari delle provincie di Alessandria, Bari, Bologna e Cagliari per l'esercizio 1936-37.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 9 del R. decreto 2 luglio 1936, n. 1413;

Visto il decreto interministeriale Lavori Pubblici e Finanze, in data 29 settembre 1936, n. 11923, che determina la misura del contributo per l'anno XV da corrispondersi dagli Enti consorziati a favore del Consorzio nazionale fra gli istituti fascisti autonomi per le case popolari, con sede in Roma;

Visto il ruolo suppletivo di contribuenza in data 15 giugno 1937-XV predisposto dal precitato Consorzio nazionale;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo l'annesso ruolo suppletivo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi per le case popolari delle provincie di Alessandria, Bari, Bologna e Cagliari, per l'esercizio 29 ottobre 1936-28 ottobre 1937-XV.

Il presente decreto e l'annesso ruolo suppletivo saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI GIGLI.

CONSORZIO NAZIONALE FRA GLI ISTITUTI FASCISTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI ROMA

Ruolo suppletivo di contribuenza degli Istituti fascisti autonomi provinciali per le case popolari per l'anno 1936-37-XV.

RIASSUNTO DEL RUOLO SUPPLETIVO DI CONTRIBUENZA

ALIQUOTA			Totale contributo	Data di pagamento
0,30 ‰	0,20 ‰	0,10 ‰		
10.524,75	—	—	10.524,75	29-7-1937-XV

Tabella di contribuenza approvata con decreto interministeriale Lavori Pubblici e Finanze in data 29 settembre 1936, n. 11923.

Sui primi 50.000.000 di patrimonio immobiliare il . . . . 0,30 ‰
Sulle somme superiori ai 50.000.000 e fino ai 100.000.000 il . . . . 0,20 ‰
Sulle somme superiori ai 100.000.000 il . . . . 0,10 ‰

Numero d'ordine	ENTE		PATRIMONIO IMMOBILIARE		CONTRIBUTO				Data di pagamento	Data di riconoscimento dello Istituto	Note
	Denominazione	Sede	Bilancio	Importo	Sui primi 50.000.000 di patrimonio Aliquota 0,30 ‰	Sulle somme superiori ai 50 mil. e fino al 100.000.000 Aliquota 0,20 ‰	Sulle somme superiori ai 100.000.000 Aliquota 0,10 ‰	TOTALE			
1	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Alessandria	1935	4.459.688,80	1.240,75	—	—	1.240,75	29-7-1937	23-11-1936	Rateo per 339 giorni
2	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Bari	1935	20.679.065,46	3.315 —	—	—	3.315 —	29-7-1937	16-4-1937	Rateo per 195 giorni
3	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Bologna	1935	37.726.422,28	5.177 —	—	—	5.177 —	29-7-1937	14-5-1937	Rateo per 167 giorni
4	Istituto fascista autonomo provinciale per le case popolari	Cagliari	1935	4.285.823,50	792 —	—	—	792 —	29-7-1937	17-3-1937	Rateo per 225 giorni
		Totale		67.151.000,04	10.524,75	—	—	10.524,75			

Roma, addì 15 giugno 1937 - Anno XV

Il presidente: COBOLLI GIGLI.

(2118)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 140

Media dei cambi e dei titoli

del 28 giugno 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,81
Francia (Franco)	84,65
Svizzera (Franco)	435,50
Argentina (Peso carta)	5,77
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,21
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,21
Danimarca (Corona)	4,188
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7135
Olanda (Fiorino)	10,45
Polonia (Zloty)	359,55
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,837
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	74,375
Id. 3,50 % (1902)	72,025
Id. 3,00 % (Lordo)	53,05
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,90
Rendita 5 % (1935)	93,95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,325
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,45
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,725
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,675
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,85

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa cooperativa del clero, in Palermo.

L'anno 1937-XV, il giorno 21 giugno, in Palermo, nella casa del comm. Ferdinando Meli Agnello fu Domenico, sita in via Nicolò Cervello n. 47, p. 3°.

In seguito ad invito fatto dal detto comm. Agnello, sono presenti i signori: dott. prof Donato Palumbo di Pietro, dott. rag. Francesco Paolo Scorsone di Serafino, rag. Michele Orlando fu Salvatore, tutti componenti della Commissione di sorveglianza, nominata con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito di cui al Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, per la gestione straordinaria della Società anonima cooperativa « Cassa cooperativa del clero » corrente in Palermo.

In ottemperanza alle disposizioni di legge, si procede alla elezione del presidente del Comitato.

Viene eletto ad unanimità di voti il rag. Orlando Michele.

Del che il presente. Letto, confermato e sottoscritto.

Rag. Michele Orlando - Donato Palumbo - Francesco Paolo Scorsone.

(2151)

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

Deliberazione del Consiglio di amministrazione relativa alla emissione di obbligazioni « Serie Speciale Gestione IRI-FERRO ».

Il giorno 30 giugno 1937-XV, alle ore 10,30, nella sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Vittorio Veneto n. 89, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale si è riunito con l'intervento dei signori:

Cav. gr. cr. prof. Alberto Beneduce, presidente.
S. E. prof. Francesco Giordani, vice presidente.
Grand'uff. dott. Paolo Grassi, consigliere.
Grand'uff. dott. Ettore Cambi, consigliere.
Grand'uff. dott. Ernesto Santoro, consigliere.
Ten. gen. Mario Palcani, consigliere.
Comm. Alberto D'Agostino, consigliere.

Scusata l'assenza del consigliere grand'uff. dott. Nicola Muratore.

Sono presenti i sindaci effettivi:

Cav. di gr. cr. Ugo Sirovich, presidente.
Grand'uff. dott. Giovanni Belli
Grand'uff. dott. Mario Romanelli.

Interviene all'adunanza il direttore generale dott. Donato Menichella.

Assiste il segretario avv. Salvatore Pantano.

(Omissis).

Viene quindi approvato seduta stante il seguente testo di deliberazione:

Il Consiglio di amministrazione

visto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 906, autorizzante la emissione di una serie obbligazionaria denominata « Serie speciale Gestione IRI-FERRO »;

udite le comunicazioni della Presidenza;

delibera ad unanimità

di autorizzare la emissione di una serie speciale di obbligazioni denominata « Serie speciale Gestione IRI-FERRO », alla quale sarà applicato il seguente regolamento:

1. — L'emissione « Serie Speciale Gestione IRI-FERRO » è costituita da n. 1.800.000 obbligazioni del valore nominale di L. 500 cadauna, pari, in complesso, al capitale nominale di L. 900.000.000

Le obbligazioni sono emesse in corrispondenza di n. 1.800.000 azioni, da nominali L. 500 cadauna, della Società Finanziaria Siderurgica (Finsider), anonima con sede in Roma, con capitale di L. 900.000.000, azioni costituite presso l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) in gestione speciale ai sensi del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 906.

2. — Le azioni della « Finsider », costituite in gestione speciale, sono intestate all'I.R.I., il quale non può venderle, nè costituirle in pegno, nè in altro modo vincolarle.

I dividendi delle azioni costituite in gestione speciale sono di spettanza dell'I.R.I. e l'ammontare netto di essi è utilizzato dall'I.R.I. per il pagamento ai portatori delle obbligazioni « Serie Speciale Gestione IRI-FERRO », ad ogni semestre, di quanto loro dovuto a termini del successivo art. 4.

L'I.R.I. esercita in nome proprio tutti i diritti inerenti ai possesso delle azioni costituite in gestione speciale, ivi compreso il diritto di voto.

3. — Le obbligazioni, del valore nominale di L. 500 cadauna, possono essere rappresentate, nella circolazione, da titoli di 1, 5, 10, 25 e 100 obbligazioni e sono progressivamente numerate da 1 a 1.800.000.

I titoli portano la firma autografa o in fac-simile del Presidente dell'I.R.I., di un amministratore e di uno dei sindaci nominati dal Ministro per le finanze a termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, nonchè il bollo a secco dell'I.R.I.

E' ammesso il tramutamento dei titoli al portatore in nominativi e viceversa. I certificati nominativi possono comprendere un numero qualsiasi di obbligazioni.

4. — Le obbligazioni godono dei seguenti diritti:

a) di un interesse fisso del 4,50 % annuo sul valore nominale, pagabile dall'I.R.I. in rate semestrali eguali il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, a cominciare dal 1° gennaio 1938-XVI;

b) di una maggiorazione di interessi corrispondente ad una quota della differenza fra l'ammontare del dividendo effettivamente percepito dall'I.R.I. su ogni azione « Società Finanziaria Siderur-

gica » in gestione speciale e l'ammontare del detto interesse fisso del 4,50 %, quota da determinarsi come segue:

75 % fino ad un dividendo del 5 ½ %;
50 % dell'eccedenza rispetto al 5 ½ % (1).

Tale eventuale maggiorazione di interessi verrà pagata in una sola volta per anno, in via posticipata, insieme con la cedola maturata dopo l'incasso del dividendo mediante distacco di apposito tagliando;

c) di optare per il parziale tramutamento in azioni della « Finsider », secondo le norme del successivo art. 5.

5. — E' riservata ai portatori delle obbligazioni l'opzione di tramutarle in qualsiasi tempo in azioni della « Finsider » in misura corrispondente alla metà del valore nominale delle obbligazioni medesime.

L'opzione non potrà essere esercitata che per un numero pari di obbligazioni, le quali, a tal fine, dovranno essere consegnate ad una delle casse che saranno incaricate dall'I.R.I.

In cambio delle obbligazioni come sopra consegnate, l'optante riceverà tante azioni della « Finsider », da prelevarsi dalla gestione speciale, per un valore nominale complessivo pari alla metà del valore nominale totale delle obbligazioni stesse e, per la residua metà, altre obbligazioni IRI-FERRO che avranno lo stesso godimento e tutti i diritti di quelle consegnate per l'opzione, ma non potranno ulteriormente servire per l'esercizio dell'opzione medesima. Queste obbligazioni porteranno una speciale numerazione e particolari contrassegni per distinguerle da quelle sulle quali non è stato ancora esercitato il diritto di opzione.

All'atto dell'esercizio di opzione dovrà essere rimborsato all'I.R.I. l'importo delle cedole di interesse 4,50 % pagate durante il periodo successivo alla data di godimento delle azioni « Finsider » relativamente alla metà delle obbligazioni presentate.

Restano invece acquisiti all'optante i tagliandi di maggiorazione relativi alla metà delle obbligazioni presentate per l'opzione e riferentesi all'esercizio della « Finsider » chiuso anteriormente alla data dell'opzione.

6. — Il prestito sarà rimborsato nel termine massimo di anni venti a decorrere dal 1° luglio 1937-XV.

Alla scadenza del prestito l'I.R.I. pagherà al portatore delle obbligazioni, oltre l'importo nominale delle medesime, una somma pari alla quota parte della riserva legale (art. 182 Cod. comm.) della « Finsider », riferibile alle azioni corrispondenti alle obbligazioni da ritirare, sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

L'I.R.I. avrà peraltro facoltà, trascorsi otto anni dalla data di emissione, di procedere, previo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al rimborso anticipato, in tutto o in parte del prestito.

Tanto nel caso di rimborso totale, quanto nel caso di rimborso parziale da farsi mediante sorteggio, dovrà essere fissato in detto avviso, per le obbligazioni per le quali ancora non sia stata esercitata l'opzione, un termine non inferiore a un mese per esercitarla.

Al portatore delle obbligazioni è dovuto, nel caso di rimborso anticipato, oltre quanto spetta a norma del secondo comma del presente articolo, un premio pari al 20 % del valore nominale delle obbligazioni rimborsate.

Nel caso di rimborso parziale, le obbligazioni da rimborsare saranno determinate mediante sorteggio, secondo le norme del successivo art. 8, in misura proporzionale fra le obbligazioni originariamente emesse, rimaste in circolazione al termine del mese suddetto, e quelle rilasciate a seguito dell'esercizio della opzione.

Le azioni della « Finsider » costituite in gestione speciale, corrispondenti alle obbligazioni delle quali l'I.R.I. abbia effettuato il rimborso anticipato, sono restituite in libera disponibilità dell'I.R.I. e vengono scaricate dalla gestione speciale.

7. — Nel caso di riduzione del capitale azionario della « Finsider » anche dipendente da rimborso, le obbligazioni in circolazione dovranno essere diminuite, a cura dell'I.R.I., di un importo nominale eguale all'ammontare della riduzione di capitale riferibile alle azioni che residueranno in gestione speciale un mese dopo che la deliberazione di riduzione del capitale della « Finsider » sia diventata esecutiva.

Il ritiro delle obbligazioni verrà effettuato sia mediante acquisti sul mercato, sia mediante sorteggi. Le obbligazioni sorteggiate saranno rimborsate al valore nominale aumentato di una somma pari alla quota parte della riserva legale (art. 182 Cod. comm.) della Società Finanziaria Siderurgica riferibile alle corrispondenti obbligazioni sorteggiate.

Nel caso di sorteggio, esso non potrà essere effettuato se non dopo trascorso un mese dalla data nella quale sia divenuta esecutiva la deliberazione della « Finsider » che provveda alla riduzione di capitale, anche se dipende da parziale rimborso dello stesso.

All'obbligazionista che eserciti l'opzione, durante tale periodo di un mese, saranno consegnate tante azioni della « Finsider » quante gli sarebbero state consegnate se egli avesse esercitato l'opzione prima della deliberazione di riduzione del capitale.

Trascorso il mese di cui sopra, l'esercizio del diritto di opzione resterà sospeso fino a quando, non essendosi provveduto per acquisti sul mercato, il numero delle obbligazioni in circolazione non sia stato diminuito, per sorteggio, secondo quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Tale diminuzione dovrà essere effettuata in misura proporzionale fra le obbligazioni originariamente emesse che siano in circolazione al termine del mese di cui sopra, e quelle rilasciate a seguito dell'esercizio dell'opzione.

Eseguito il sorteggio, potrà nuovamente esercitarsi il diritto di opzione di cui all'art. 4-e, per la quota azionaria spettante agli aventi diritto, saranno consegnate tante nuove azioni « Finsider » che abbiano complessivamente un valore nominale sempre pari alla metà del valore nominale delle obbligazioni optanti.

8. — I sorteggi delle obbligazioni previsti dagli articoli 6 e 7 saranno effettuati, previo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, con l'intervento di pubblico notaio alla presenza di un delegato del Ministro per le finanze. I numeri delle obbligazioni sorteggiate verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(*Omissis*).

Il presente estratto è in conformità dell'originale trascritto sul libro dei verbali del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

Il segretario del Consiglio di amministrazione:
SALVATORE PANTANO.

(2158)

---

(1) Supposto, a titolo di esempio, che il dividendo percepito dall'I.R.I. sulle azioni « Finsider » sia del 5,50 %, il portatore delle obbligazioni percepirà:

interesse fisso	L. 4,50 %
75 % dell'1 % (differenza fra l'interesse 4,50 % delle obbligazioni e il dividendo del 5,50 %)	0,75 %
Totale	L. 5,25 %

Se invece il dividendo della « Finsider » percepito dall'I.R.I. ammonterà al 6 %, il portatore delle obbligazioni percepirà:

interesse fisso	L. 4,50 %
differenza come sopra	0,75 %
50 % dell'eccedenza del dividendo rispetto al 5,50 % (6 % - 5,50 %)	0,25 %
Totale	L. 5,50 %

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.